

STATUTO UNIONE DEI COMUNI OLTRE SESIA

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita l'Unione denominata "Unione dei Comuni oltre Sesia", tra i Comuni di: **VILLATA, SAN NAZZARO SESIA** (già costituenti l'Unione tra i Comuni di San Nazzaro), **BORGIO VERCELLI, CARESANABLOT, OLCENENGO E VINZAGLIO**.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di VILLATA, Piazza Alberto Gastaldi n. 14, già sede dell'Unione tra i Comuni di San Nazzaro Sesia e Villata
I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell' ambito del territorio che la delimita. La sede e gli eventuali uffici distaccati saranno concessi all'Unione a titolo gratuito.
3. L'ambito territoriale dell' Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione si può dotare, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 Finalità e compiti dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti con la finalità di tutelare e valorizzare il territorio. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell' azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti), favorire, tra l'altro la partecipazione dei giovani promuovendo il "Consiglio dei ragazzi".
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art.3 Durata dell'Unione

1. La durata dell'Unione è fissata in 10 anni a decorrere dalla data di esecutività del presente Statuto.
1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione;
 - d) la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

Art.4 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'adesione dovrà prevedere la remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Da quest'ultimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. Il consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso oppure, che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo triennio di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.

Art. 5 – Funzioni dell'Unione

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:
 - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
 - Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - Polizia municipale e polizia amministrativa locale;In merito si richiama quanto disposto dall'art.19 del D.L. 95/2012 conv. in L.135/2012 e l'art.3 e 4 della L.R. 11/2012 e s.m.i. In particolare a seguito del trasferimento delle funzioni succitate andranno trasferite **dai Consigli Comunali dei Comuni** aderenti le risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli occupazionali.
2. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

Art.6 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa, con altre Unioni o con Istituzioni Scolastiche, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art.7- Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi ricadenti nelle funzioni assegnate vengono ripartite in base al piano di riparto **approvato dalla Giunta entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.**
2. E' opportuno predisporre idonei centri di costo per funzioni e servizi usufruiti dalla integralità dei Comuni da ripartire con criteri che saranno individuati in uno specifico Regolamento ad hoc.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – Organi

Art.8- Organi

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali.

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II II - Consiglio dell'Unione

Art.10 - Composizione ed elezione e durata del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni Comune.
Considerato che i Comuni aderenti all'Unione sono sei, il Consiglio dell'Unione risulta determinato in diciotto consiglieri compreso il Presidente. Pertanto, dodici seggi vengono assegnati alle maggioranze e sei seggi alle minoranze.
Ogni Comune partecipante eleggerà un membro di maggioranza e uno di minoranza. Il sindaco è componente di diritto del Consiglio dell'Unione.
Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato ad un solo rappresentante.
3. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
5. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.
6. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.
7. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di scadenza di cui al precedente comma 4 ed

è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati, in prima convocazione ed 1/3 in seconda convocazione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dai rappresentanti del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.
9. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.11 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.12 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 16 del presente Statuto.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art.13 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate. Decade altresì il Consigliere qualora sia eletto Presidente dell'Unione il Sindaco del Comune di appartenenza.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni al

proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art.14 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art.15 - Elezione, durata e cessazione.

1. Nella prima seduta, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta.
In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.
2. Il Presidente dura in carica per un periodo di anni uno. Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco.
3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'unione, e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.

Art.16 - Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - e) provvede alla nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà Comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 17 - Vice presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco componente, più giovane di età.

CAPO IV - LA GIUNTA

Art.18 - La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente e di altri organi ovvero al direttore, al segretario ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione di aree, servizi o uffici.

Art.19 - Composizione, nomina e cessazione

La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dai restanti Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.20 - Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.
5. Il Regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art.21 - Referendum

1. Il Presidente dell'Unione indice referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo dello 4,0% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione di cui almeno cinque per ogni singolo Ente. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme regolamentari di funzionamento degli organi dell'Unione;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.

- g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
- h) le espropriazioni per pubblica utilità.
- 3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 4. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
- 5. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
- 6. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
- 7. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
- 8. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

Art.22 - Iniziativa popolare

- 1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal Regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
- 2. I soggetti di cui al precedente comma non possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza.

Art.23 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

- 1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili relativi:
 - all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;
 - alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
 - ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
- 2. A tal fine, con il Regolamento di cui all'art. 24, disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
- 3. Il Consiglio dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 - Principi generali

- 1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
- 2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 25 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art.26 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art.27 - Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.
4. L'esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art.28 - Il Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali (dirigenti apicali) iscritti all'apposito albo ed in servizio presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi/funzioni e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore nei casi in cui la Legge lo consenta. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili.
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente, sentito il parere della Giunta, a inizio della legislatura e per la durata del proprio mandato. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

Art.29 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 4 del presente Statuto.
4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art.30 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.31 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.

Art.32 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art.33 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

Art.34 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione nomina, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 38.

Art.35 - Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.36 - Controllo di gestione

L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO VI**NORME TRANSITORIE E FINALI****Art.37 - Prima costituzione degli Organi dell'Unione**

Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 15, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune sede dell'Unione.

Art.38 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art.39 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci, che saranno opportunamente comunicati ai Comuni interessati.

Art.40 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Unione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, sono deliberate dal Consiglio dell'Unione.